

INPS – Regolamento in materia di ricorsi amministrativi – Ricorsi CIG entro 30 giorni

30 Maggio 2023

L'INPS ha pubblicato la [circolare n. 48/2023](#), con la quale ha illustrato le disposizioni del nuovo “**Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS**”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che sostituisce il previgente Regolamento adottato il 20 dicembre 2013.

Il Regolamento **disciplina le procedure relative alla trattazione ed alla definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico.**

Per quanto di maggior interesse per le imprese, segnaliamo che, con successivo [messaggio n. 1900/2023](#), l'Istituto ha, altresì, fornito un'importante precisazione, rispetto a quanto già illustrato nella precedente circolare n. 48/2023, con riguardo ai **provvedimenti di diniego e di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.**

In particolare, l'Istituto dispone che, **a decorrere dal 17 maggio 2023**, data di pubblicazione della circolare 48/2023, **il termine di presentazione dei ricorsi amministrativi** al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti **avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è fissato in 30 giorni** (e non più 60).

Si segnala, in proposito, che il medesimo termine di 30 giorni era, in realtà, già previsto nel Regolamento previgente del 2013, in quanto fissato anche dalla norma di legge allora in vigore per i ricorsi CIGO (per l'edilizia, l'articolo 4 della legge n. 427/1975), ma, sotto tale profilo, l'Istituto aveva sempre adottato una più favorevole prassi amministrativa che considerava ordinatorio e non perentorio il predetto termine e allineava, pertanto, il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione del ricorso giudiziario al TAR, fissato in 60 giorni.

Tale prassi più favorevole, peraltro, era rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, recante la riforma della disciplina in materia di ammortizzatori sociali.

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento, **il termine per la presentazione dei ricorsi**, avverso il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale della domanda di CIGO, **è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.**

Con riferimento alla **decorrenza** della novità sopra illustrata, l'INPS precisa che il nuovo termine trova applicazione con riferimento ai **provvedimenti** di diniego **notificati successivamente al 17 maggio 2023.**

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa.